

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 26 giugno 2008

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2-4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal),

Art. 13 lett. b e c

Misura	Condizione
b. Controllo agli ultrasuoni	
1. In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 11 ^a e la 14 ^a settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20 ^a e la 23 ^a settimana di gravidanza	Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato. Effettuazione, secondo le «raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), nella versione del 15 ottobre 2002, solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza (SGUM).
2. In caso di gravidanza a rischio	Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SGUM)

¹ RS 832.112.31

² RS 832.102

Misura	Condizione
c. Esami preparato mediante cardiocografia	In caso di gravidanza a rischio

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 «Elenco dei mezzi e degli apparecchi»³ è applicabile nel tenore del 1° agosto 2008.

³ L'allegato 3 «Elenco delle analisi»⁴ è applicabile nel tenore del 1° agosto 2008.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

² L'allegato 1 numero 1.2. relativo al trapianto del fegato da donatore vivo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2008.

26 giugno 2008

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

³ Non pubblicato nella RU (art. 28)

⁴ Non pubblicato nella RU (art. 28)

Allegato 1

N. 1-4, 6 e 9

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
1 Chirurgia			
<i>1.2 Chirurgia di trapianto</i>			
Trapianto renale isolato	Si	Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento per eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge federale dell'8 ottobre 2004 ⁵ sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 ⁶ concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.	25.3.1971/ 23.3.1972/ 1.8.2008
...			
Trapianto del fegato da donatore vivo	Si	In valutazione Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra. Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore. I fornitori di prestazioni devono presentare all'UFSP un registro di valutazione coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi, indicazione, decorso presso i riceventi/ i donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente).	1.7.2002/ 1.1.2003/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.2008 bis 31.12.2011

⁵ RS 810.21

⁶ RS 810.211

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
<i>Trapianto allogenico di un equivalente di pelle umana vivente a due strati (composto da derma e da epiderma)</i>		<i>Abrogato</i>	
<i>Cute autologa equivalente coltivata in due fasi</i>		<i>Abrogato</i>	
Trattamento di ferite di difficile guarigione con espianti di pelle coltivata	Si	Con equivalenti di pelle autologa o allogenica ammessi secondo le corrispondenti prescrizioni di legge. Dopo una terapia conservativa eseguita a regola d'arte che non ha avuto successo. Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Direttive per l'impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2008 della Società svizzera di dermatologia e venerologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung. Esecuzione in centri certificati dalla Società svizzera di dermatologia e venerologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung.	1.1.2001/ 1.7.2002/ 1.1.2003/ 1.4.2003/ 1.1.2004/ 1.1.2008/ 1.8.2008
<i>1.3 Ortopedia, Traumatologia</i>			
...			
Impianto meniscale di collagene	No		1.8.2008
...			
<i>1.4 Urologia e Proctologia</i>			
...			
Trattamento della vescica iperattiva neurogena mediante iniezione cistoscopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale	No		1.1.2007/ 1.8.2008
...			

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

2 Medicina interna

2.1 In generale

...

Trapianto di protogenociti ematopoietici		In centri qualificati secondo l'organo di certificazione STABMT (Gruppo di lavoro SwissTransplant für Blood and Marrow Transplantation), secondo le prescrizioni del «The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE)» e della «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «International standards for cellular therapy product collection, procession and administration. Third edition» del 19 febbraio 2007. Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.	1.8.2008
--	--	--	----------

...

3 Ginecologia, ostetricia

...

Test di Papanicolau per la diagnosi precoce del cancro del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre)	Si		1.1.1996/ 1.8.2008
Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro del collo dell'utero secondo i metodi ThinPrep oppure Autocyte Prep / Sure Path (art. 12e lett. b OPre)	Si		1.4.2003/ 1.7.2005/ 1.8.2008
Individuazione del Human Papilloma Virus nell'ambito dello screening per il carcinoma del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre)	No	In valutazione	1.7.2002/ 1.8.2008

...

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
4 Pediatria, psichiatria infantile			
...			
Screening sonografico dell'anca dei neonati e dei lattanti secondo Graf	Si	Effettuato da un medico specialmente formato.	1.7.2004/ 1.8.2008
...			
6 Oftalmologia			
...			
Oftalmoscopia a scansione laser	Si	Indicazioni: – in caso di glaucoma dal trattamento difficile, indicazioni per l'intervento chirurgico – indicazioni per trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l'intervento o il trattamento.	1.1.2004/ 1.8.2008
...			
Cross linking della cornea in caso di cheratocono	No		1.8.2008
...			
9 Radiologia			
9.3 <i>Radiologia interventzionale</i>			
...			
Applicazione di marcatori d'oro	Si	Per la radiomarcatura della prostata.	1.8.2008